

Roma, 13 febbraio 2019

Prot. n. 476.11/2019 GP/AC/cs

Al Signor Ministro
Alberto Bonisoli
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Gentile Ministro,

Lo scorso 12 dicembre, il Consiglio dei ministri, accanto al Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in questi giorni convertito in legge, ha approvato un **disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore**, il cui testo non è ancora stato ufficialmente presentato alle Camere, ma è tuttavia noto in una versione che consta di ventiquattro articoli, fra i quali, per quanto qui ci interessa, l’art. 10, dedicato alle **deleghe in materia di spettacolo**.

Va premesso che, sul tema dello spettacolo, era recentemente intervenuta la legge 22 novembre 2017, n. 175, “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, la quale, all’art. 1, comma 2, dispone che “**la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale**, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, **e in particolare (fra le altre):** le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché **le attività di spettacolo viaggiante**.”

D’altra parte, le attività circensi e quelle dello spettacolo viaggiante sono state sempre trattate in un contesto legislativo unitario: basti pensare alla **legge 18 marzo 1968, n. 337**, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.

Sono considerati «spettacoli viaggianti», ai sensi della legge n. 337/68, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Del settore fanno parte circa 5.000 imprese, che attingono alla millenaria tradizione popolare: i cosiddetti “Carri di Tespi” (veri e propri teatri mobili, di cui si servivano i comici del teatro nomade popolare italiano) portavano per il Paese la Commedia dell’arte, le compagnie dei “guitti” girovaghi, che recitavano ogni sera un copione diverso e ravvivavano le feste cittadine.

L’attività delle imprese eredi di tale tradizione si svolge oggi nei “*luna park*”, mediante manifestazioni che si configurano come eventi di spettacolo fruito attivamente dal pubblico, la cui evoluzione sono i grandi parchi di divertimento, anch’essi inquadrati giuridicamente nell’ambito dello spettacolo viaggiante. Questi ultimi sono frequentati da milioni di persone ogni anno, ospitano spettacoli e numeri di arte circense ed offrono lavoro a centinaia di artisti professionisti.

Fra i parchi più conosciuti, che fra l’altro fungono da attrattori del turismo anche internazionale, Gardaland e Mirabilandia, i due parchi tematici più visitati, che rappresentano da soli oltre 1.000 spettacoli l’anno, ma anche Rainbow Magicland, a Roma.

Ma, ovviamente, quando si pensa allo spettacolo viaggiante non si può disconoscere la realtà delle centinaia di imprese, stanziali o girovaghe, che sul territorio nazionale mettono a disposizione del pubblico, ed in particolare dei bambini (ma non solo) la propria consolidata professionalità mediante attrazioni catalogate come “piccole, medie e grandi”.

La collocazione del settore dello spettacolo viaggiante tra le attività disciplinate dalla legge 22 novembre 2017, n. 175, non è casuale e si ritiene normale quindi il principio ivi declamato, secondo cui la Repubblica promuove e sostiene tra le attività di spettacolo svolte in maniera professionale quelle dello spettacolo viaggiante.

Sorprende, dunque, che l’art. 10 del disegno di legge sulle semplificazioni e la codificazione, al comma 7, sopprima il riferimento fatto nella legge n. 175 allo spettacolo viaggiante.

Tale soppressione non significherebbe solo, d’altra parte, disconoscere un intero settore, da sempre parte integrante delle attività di spettacolo o, peggio, declassarlo considerandolo attività di second’ordine, ma recherebbe un grave danno agli operatori che svolgono tale attività, attualmente – lo si ribadisce – tra quelle che la Repubblica promuove e sostiene per la sua funzione sociale, espressamente riconosciuta dalla legge di settore (L. n. 337/68), privandoli di una serie di riconoscimenti, agevolazioni e tutele.

Fra questi certamente, essendo oggetto della delega di cui all’art. 10, che si riferisce specificamente alle attività rientranti nel redigendo “Testo Unico dello spettacolo” (da cui sarebbe estromesso lo spettacolo viaggiante!):

- i benefici derivanti dalla **copertura del Fondo unico per lo spettacolo**, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- l’**accesso al credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario;
- l’**ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento del settore** sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi soggetti operanti nel settore;

Ma, indirettamente, l’esclusione dello spettacolo viaggiante dal novero delle attività disciplinate dal Testo Unico dello spettacolo spinge a pensare che il settore rischi di perdere alcuni altri benefici considerati fondamentali per l’esistenza della categoria, fra i quali l’IVA agevolata, le agevolazioni sul consumo di energia elettrica, considerata di “uso industriale”, le riduzioni sulla tariffa relativa all’occupazione del suolo pubblico.

È per questi motivi che **la scrivente Organizzazione chiede fortemente che il Governo ritorni sulla propria decisione, cancellando la norma di cui all’art. 10, comma 7, del Disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore e introducendo le attività dello spettacolo viaggiante tra quelle oggetto della delega, accanto ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.**

Il Presidente Nazionale
Ginetto Pugliè



Il Coordinatore Nazionale
Adriano Ciolli

